



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 62369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza svoltasi con modalità cartolare del giorno 24 marzo 2021 e vertente

**T R A**

**MADIA MARIA ANNA (detta MARIANNA)**, elettivamente domiciliata in Roma, Via Colli della Farnesina, n. 144, presso lo studio dell'avv.to N. Madia, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti F. Niccolini e G. Niccolini, per procura in calce all'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

**EDITORIALE IL FATTO QUOTIDIANO SPA, MARGOTTINI LAURA, FELTRI STEFANO E TRAVAGLIO MARCO**, elettivamente domiciliati in Roma, Via C. Poma, n. 2, presso lo studio dell'avv.to V. Sirianni, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.to C. Malavenda, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTI**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato Maria Anna (detta Marianna) Madia, membro della Camera dei Deputati per il PD e all'epoca dei fatti di causa ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha convenuto davanti a questo Tribunale Laura Margottini, Marco Travaglio, Stefano Feltri ed Editoriale Il Fatto Quotidiano spa, i primi tre quali autori (il secondo ed il terzo anche quali direttore responsabile e vicedirettore della testata Il Fatto Quotidiano) di alcuni articoli giornalistici pubblicati sul quotidiano tra il marzo del 2017 ed il febbraio 2018 (in particolare, in data 28.3.17, 30.3.17, 2.4.17 e 7.4.17, oltre ad altri elencati in citazione, il cui contenuto era stato ripreso ed ulteriormente diffuso attraverso i social networks Facebook e Twitter sulle pagine riconducibili alla testata ed agli altri convenuti) e la quarta quale società editrice, per sentirli condannare in via tra loro solidale al risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti, liquidati secondo equità, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/48, ritenuto il carattere dei brani diffamatorio e lesivo della propria immagine, onore e reputazione.

L'attrice ha sostenuto la portata gravemente diffamatoria e lesiva nei suoi confronti degli articoli in contestazione, con particolare riferimento al difetto di verità delle notizie riportate nel brano; in particolare, ha evidenziato che i giornalisti hanno rappresentato circostanze del tutto false in ordine all'asserita copiatura

(senza citazione delle fonti) di parte della sua tesi di dottorato in Economia del Lavoro con la quale aveva conseguito nel 2008 il titolo presso la Scuola IMT di Lucca ed alla sua mancata presenza presso l'università olandese di Tilburg per svolgere un esperimento riportato nella medesima tesi di laurea, tale da determinare la contestazione circa la paternità dell'esperimento stesso.

In particolare, ha riportato, per quanto riguarda gli articoli del 28.3.2017 a firma di Laura Margottini le seguenti parti "Plagio nel testo con cui nel 2008 già deputata ottenne il dottorato all'Imt di Lucca"; "la Madia e la tesi fabbricata col copia-incolla"; "il lavoro della futura ministra PD contiene ben 4 mila parole rubate da ricerche altrui (mai neppure citate)"; "l'inchiesta interi blocchi con il <<copia e incolla>>"; "Madia, dottorato con 4 mila parole copia nella tesi"; contesta inoltre la parte in cui si afferma che, in base ad un'analisi della tesi, vi compaiono intere pagine "identiche" a pubblicazioni scientifiche, articoli all'epoca *in progress, working papers* e rapporti della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale, etc., senza citazione delle fonti.

Per quanto concerne l'articolo del 30.3.2017 a firma della medesima giornalista convenuta, ha riportato in citazione le seguenti parti: "oltre la tesi anche nelle pubblicazioni scientifiche molte frasi altrui non citate. Madia, ecco le nuove furbate"; "non solo la tesi: copiature anche negli articoli scientifici"; "interi blocchi di testo non originali nelle pubblicazioni con l'amica ricercatrice"; contesta inoltre la parte in cui si afferma "Compagne di studi. Il *pdf* del lavoro di dottorato risulta creato dalla collega Caterina Giannetti", nonché quella in cui si accusa l'attrice di avere, in una pubblicazione del 2013 e nella tesi, "saccheggiate interi blocchi di testo".

Per quanto concerne l'articolo del 2.4.2017 a firma di Laura Margottini e Stefano Feltri ha riportato quanto segue: "copiato pure l'esperimento. Così Marianna dice bugie per nascondere i suoi plagi"; "nel testo non è indicato che il modello di analisi della flessibilità del lavoro è preso da lavori altrui"; ha contestato inoltre la parte in cui si afferma che l'attrice non è mai stata all'Università di Tilburg.

Da ultimo, relativamente all'articolo del 7.4.2017 a firma della stessa Margottini ed altro giornalista non convenuto ha riportato: "dottorato. Non è mai stata nell'università olandese per la ricerca della tesi"; "la Madia spara l'ultima bugia. L'ateneo indaga sui suoi plagi"; "Madia ha mentito: non ha mai fatto la ricerca nella tesi"; "il cuore del lavoro di dottorato è un esperimento condotto all'università di Tilburg. Che dice: <<qui non l'abbiamo vista>>".

A sostegno della falsità della notizia relativa alla copiatura di parte della tesi e alla sua mancata presenza presso l'università olandese per lo svolgimento dell'esperimento in essa contenuto ha sostenuto la regolarità del proprio percorso di studi presso IMT di Lucca ed evidenziato che gli accertamenti svolti dalla stessa università avevano confermato l'assenza di plagio da parte sua, nonché l'originalità della tesi di dottorato e dell'esperimento in essa svolto (commissione istruttoria interna IMT del 3.5.2017; consulenza Resis dell'11.10.2017; relazione Comitato dei saggi del 25.10.2017).

I convenuti si sono costituiti il 22.1.2019 eccependo la parziale nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, atteso il mero richiamo nell'atto di citazione di molti articoli della campagna-stampa asseritamente diffamatoria (e dei post pubblicati dai convenuti sui social networks) senza

individuazione delle parti e frasi ritenute offensive, con limitazione dell'oggetto della domanda ai soli titoli e brevi stralci degli articoli espressamente riportati nell'atto introduttivo e non al loro intero contenuto.

Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, considerando gli articoli in contestazione legittima espressione di giornalismo di inchiesta e di un lungo ed accurato lavoro di indagine svolto dai giornalisti convenuti, in quanto tale espressione del diritto di manifestazione del pensiero e del diritto di critica.

Hanno dettagliatamente esposto il lavoro di analisi e autonoma ricerca delle fonti svolto riguardo alla tesi di dottorato dell'attrice, analogamente a quanto accaduto ad esponenti politici di altri paesi europei, ponendo altresì a conferma di quanto sostenuto negli articoli in contestazione anche la stessa documentazione prodotta dalla controparte, in particolare la consulenza della Resis (per essa svolta dal dott. Bucci), il tutto con lo scopo di portare alla luce una vicenda ritenuta non lineare e che richiedeva a loro avviso maggiore chiarezza informativa, svolgendo in tal modo un ruolo attivo nella ricerca delle informazioni e segnalando presunti sospetti di illecito alle autorità deputate al controllo, specie in relazione al ruolo istituzionale svolto dalla controparte.

In particolare, hanno sottolineato come, nell'ambito del giornalismo di inchiesta, avessero riportato notizie vere, sebbene rese secondo un taglio fortemente critico, di pubblico interesse e rappresentate con un linguaggio aspro ma non offensivo, né denigratorio, nel rispetto pertanto dei parametri che consentono l'inserimento del brano nel legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, di critica e di inchiesta.

Hanno inoltre formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per lesione della loro reputazione professionale in relazione alle espressioni diffamatorie utilizzate dalla controparte sui social network all'esito della pubblicazione dei primi articoli dei convenuti ("Il Fatto Quotidiano è sempre alla ricerca di bersagli e di scandali che alimentano sospetti su tutto. Ma di quel che è stato scritto, oramai è cosa nota, ne discuteremo in sede legale...voglio fare poche precisazioni. Secondo la <<cacciatrice di plagi>> sarei stata scorretta per aver ommesso di aprire le virgolette su qualche frase, dopo aver citato l'autore poche righe sopra o poche righe sotto..."; ed inoltre in altra occasione "Per trasparenza, ecco la mia tesi di dottorato. Nessuna anomalia. Valuteranno i giudici il danno che ho subito oggi"), oltre che in un'intervista da questa rilasciata sulla rivista Vanity Fair del 15.2.2018, nella quale aveva lasciato intendere che la consulenza Bucci, pubblicata per stralci da "Il Fatto Quotidiano" nelle giornate precedenti, fosse stata dai giornalisti manipolata ("Le faccio una domanda: quella perizia lei l'ha letta in originale o sul giornale?").

Hanno quindi chiesto in via riconvenzionale, per come già esposto e verbalizzato in sede di mediazione, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da diffamazione da determinarsi in via equitativa, oltre alla condanna della medesima per lite temeraria.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cpc, autorizzato il deposito di files su supporto informatico richiesto dall'attrice nella seconda memoria e ritenute superflue ed irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie orali, l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 24.3.2021, derivante da differimento a causa dell'emergenza sanitaria, è stata oggetto di trattazione cartolare come da provvedimento del 24.1.2021, cui è seguita la concessione dei termini ex art. 190 cpc per scritti conclusivi, depositati da entrambe le parti.

Deve essere accolta la preliminare eccezione di parte convenuta relativa all'oggetto della domanda giudiziale.

Lamentano i convenuti l'indeterminatezza della domanda risarcitoria in relazione ai suoi fatti costitutivi e rappresentano a tal fine l'inadeguatezza del mero richiamo agli articoli genericamente ritenuti lesivi contenuto nell'atto introduttivo, senza individuazione delle affermazioni specificamente contestate ed oggetto di pregiudizio, configurandosi il diritto al risarcimento del danno quale diritto eterodeterminato.

La contestazione deve essere pienamente condivisa, laddove non può ritenersi sufficiente all'individuazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria il mero richiamo integrale alla documentazione allegata all'atto di citazione, considerato quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il caso di diritti eterodeterminati, i quali necessitano di allegazione dei fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento; nella specie, in particolare, l'attrice deposita unitamente all'atto di citazione un elenco di documenti (da pag. 7 a pag. 10) relativamente ai quali nulla lamenta specificamente, limitandosi a svolgere esplicite censure solo relativamente ad alcuni di essi, in particolare quattro (28.3.17, 30.3.17, 2.4.17 e 7.4.17), uniche relativamente alle quali è possibile emettere una pronuncia di merito, considerata per il resto l'indeterminatezza della domanda introduttiva. I menzionati brani contenenti specifiche censure riassumono comunque l'intera vicenda e ne consentono un'analisi piuttosto esaustiva ed approfondita, considerato che tutti i brani (solo) richiamati nell'atto di citazione (ed esclusi dalla valutazione di questo giudice) vertono sulla medesima inchiesta svolta dalla testata giornalistica convenuta, ovvero l'asserita copiatura di parti della tesi di dottorato dell'attrice da altri testi senza adeguato riferimento ad essi e la sua mancata presenza presso l'università olandese per lo svolgimento dell'esperimento in essa riportato, con ogni conseguenza sotto il profilo della riconducibilità di esso alla medesima.

Ciò premesso e così delineato l'ambito di indagine, nel merito, la domanda non è fondata e deve pertanto essere respinta alla luce delle considerazioni che seguono.

In tema di offese all'altrui reputazione, di libertà stampa, di diritto di cronaca e di critica vanno preliminarmente ribaditi i principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e condivisi da questo giudice.

La diffamazione non può essere fonte di risarcimento dei danni quando il giornalista eserciti legittimamente i diritti di cronaca e di critica giornalistica, entrambi espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono, come è noto, l'interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la correttezza dell'esposizione dei fatti – in ciò propriamente si sostanzia la cd. continenza (formale) –, e infine la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto. Va ribadito che quest'ultimo requisito tollera le inesattezze (anche di carattere tecnico) o le incompletezze che possono ritenersi irrilevanti se riferite a particolari di non decisivo rilievo e privi di valore informativo, a condizione che quindi venga rispettata la verità della notizia nel suo nucleo essenziale.

I medesimi canoni valgono inoltre quando, come nella fattispecie, alla cronaca si aggiungano valutazioni critiche dei fatti stessi eventualmente lesive della reputazione altrui, nel senso che il giudizio critico per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti.

E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione), ma è innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che "la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo" (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009).

La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un'opinione, che come tale non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca. La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Infatti, "Il diritto di critica non è soggetto a un giudizio di verità per l'opinabilità intrinseca ad ogni giudizio individuale, che esprime convincimenti, valori, credenze necessariamente differenti tra individui nei vari gruppi sociali" (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998, n. 6584).

Tipica espressione del diritto di critica è il giornalismo di inchiesta, il quale, frequentemente, espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente dal giornalista nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta", recentemente considerato "quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista", deve essere "riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista" (Cass. civ., n. 16236 del 9.7.2010).

Ancora, in relazione al giornalismo di inchiesta, la recente pronuncia della Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013, ha condivisibilmente affermato, in motivazione, che "il giornalismo di denuncia ... è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite ... In tale evenienza, escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo, ... sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il

sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò perchè il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto: operativo, evidentemente, alla condizione che, come anticipato, il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”.

Precisa altresì la suprema corte nella sentenza da ultimo richiamata che il sospetto di illeciti (e la sua denuncia, oggetto primario del giornalismo di inchiesta), purchè non sia meramente congetturale o calunniatorio, mantiene il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti “essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”.

Ciò posto, i quattro articoli del periodo marzo/aprile 2017 in contestazione, i cui contenuti asseritamente lesivi sono riportati nell'atto introduttivo, configurano la sussistenza, ad avviso del decidente, di tutte le condizioni citate per il pieno e legittimo esercizio da parte dei giornalisti del diritto di inchiesta, cronaca e critica, tutelati dall'art. 21 della Costituzione e posti a fondamento della libertà di stampa.

Ebbene, il brano in esame deve, a pieno titolo, essere ritenuto appartenente alla categoria del giornalismo investigativo o di inchiesta, risultando del resto il primo articolo del 28.3.2017 (dal titolo “Madia, dottorato con 4 mila parole copiate nella tesi”) espressamente presentato e qualificato dallo stesso quotidiano quale “L'inchiesta. Interi blocchi con il <<copia e incolla>>”, laddove nel corpo del brano si dà ampiamente e specificamente conto delle modalità con le quali sono state svolte le indagini e raggiunti i risultati pubblicati, ivi compresi i *softwares* utilizzati per gli accertamenti effettuati sul testo della tesi di laurea pubblicata sul sito della Scuola IMT di Alti Studi di Lucca (PlagScan ed iThenticate, i cui dati finali sono stati incrociati per maggiore accuratezza dell'indagine), nonché la tipologia di frasi escluse dal conteggio.

Risulta inoltre dal brano da ultimo menzionato che “In 35 di 94 pagine della tesi (al netto di bibliografia, figure e tabelle) ... ci sono passaggi pressochè identici a quelli presenti in altre pubblicazioni. La fonte di quei passaggi non risulta citata ... risultano essere circa 4 mila le parole senza chiara attribuzione nei tre capitoli della tesi ... passaggi anche di centinaia di parole risultano identici ad altri già apparsi in pubblicazioni scientifiche ... In tre sottocapitoli della tesi del ministro, la quantità di passaggi che risultano originariamente presenti in articoli di altri autori non citati dove appaiono nella tesi è rispettivamente del 40%, del 56% e del 79%. E in sette pagine su 95 si va dal 56% all'89% di testo identico a quello di altri autori, senza virgolette né attribuzione della fonte ... in una serie di frasi riprese *verbatim* (senza fonti né virgolette) vengono cambiate solo alcune parole ... Le pubblicazioni da cui sono ripresi i passaggi senza attribuzione tra parentesi e senza virgolette sono elencate nella bibliografia della tesi. Ma non sono citate nel punto esatto in cui vi si attinge”.

Lo studio effettuato dalla giornalista sulla tesi di laurea della Madia risulta accurato e la notizia resa con approfondimento e precisione.

Vengono altresì espressamente riportate alcune delle parti “plagate”, con rinvio al sito per l'approfondimento di tutte le parti menzionate.

Ancora, a fronte di tali dati, il brano menziona analiticamente anche parte delle pubblicazioni e degli scritti riportati senza virgolette e senza citazione nel corpo della tesi, oltre al parere estremamente critico di un esperto indipendente relativamente ai dati emersi dall'utilizzo dei menzionati *softwares* (Gerhard Dannemann, direttore del Centro di studi britannici a Berlino).

La giornalista convenuta, dopo aver utilizzato i programmi per il rilievo dei plagii e delle copiatore, si è infatti premurata di acquisire il parere di un esperto in materia di plagio nel settore accademico (Gerhard Dannemann, componente del VroniPlag, "il gruppo di accademici che ha analizzato le tesi di dottorato di decine di politici e professori tedeschi"), il cui scambio di e-mail è allegato in atti ed il cui parere è riportato nel brano in esame del 28.3.17.

La documentazione prodotta da parte convenuta – sulla quale grava l'onere della prova – conferma, dunque, il fondamento dell'indagine e la sua finalità di ingenerare il sospetto di illeciti, il quale non risulta meramente congetturale o calunniatorio, quanto piuttosto nella fattispecie munito di carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti, per come rilevato dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità che si condivide.

Tutto ciò è sufficiente per ritenere che il brano rientri a pieno titolo nel giornalismo di inchiesta, alla luce delle descritte caratteristiche, senza che occorra procedere all'esame della verità o meno della notizia concernente la copiatura, essendo il sospetto di illeciti, per come evidenziato dalla sopra riportata pronuncia della suprema corte, "autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero"; in altri termini, il brano in questione solleva un dubbio, un sospetto, raggiungendo pienamente la sua finalità, tanto che dalla denuncia in esso contenuta – parlamentare della Repubblica e ministro che consegue laurea di dottorato presso un'istituzione accademica pubblica grazie a tesi di laurea parzialmente copiata – sono scaturiti accertamenti e verifiche circa la genuinità della tesi in questione.

La stessa scuola IMT Alti Studi di Lucca, per come risulta dalla documentazione allegata dalla stessa attrice, ha infatti avviato un lungo percorso di verifica al quale hanno preso parte una commissione appositamente formata all'interno della facoltà, un "comitato dei saggi" nominato dal rettore ed una consulenza elaborata dal dott. Bucci (Resis srl), interamente richiamata e condivisa dal predetto comitato nei suoi risultati.

Proprio quest'ultima consulenza, del resto, pur giungendo a conclusioni favorevoli all'attrice nell'ambito di una valutazione del suo lavoro come "prassi accettata" e standard nell'area accademica di riferimento e dei lavori di econometria (con un complessivo giudizio di adeguatezza della procedura di valutazione della tesi da parte di IMT rispetto al contesto storico di riferimento, a fronte dell'esistenza di un "nucleo di lavoro sperimentale originale", nonché di "misure nuove e indipendenti", riportando "dati numerici nuovi ed elaborazione statistica non precedentemente descritti"), ha confermato l'esistenza di "un grado piuttosto elevato di testo conservato tra la tesi in esame e diversi documenti esterni", nonché di "interi testi presi <<verbatim>> da altri"; analogamente, il consulente ha confermato il mancato utilizzo delle virgolette per brani tratti da altri lavori scientifici e l'assenza di citazione della fonte utilizzata, talvolta non presente nemmeno in bibliografia, con la conseguente scorretta citazione di testi; ancora, il consulente fa riferimento a "continui riutilizzi di brani di testo con citazioni assenti o distanti dal pezzo ripreso", spesso "in posizione non appropriata".

A prescindere quindi dalla valutazione circa la verità o meno della notizia riportata nel brano – che peraltro non spetta a questo giudice - , quest'ultimo appare chiara espressione di giornalismo di inchiesta, laddove peraltro risultano incontestate la continenza espositiva e l'interesse pubblico della notizia, evidentemente sussistenti nella specie.

Relativamente al brano del 30.3.17 ed alle doglianze specificamente menzionate nell'atto di citazione, si osserva che esso è riferito ad asserite copiatore di frasi altrui in pubblicazioni scientifiche della Madia diverse dalla tesi di laurea, con particolare riferimento a quelle effettuate con la "amica ricercatrice" nel 2013 (*ndr.*, Caterina Giannetti), la stessa che risulta autrice del file in formato *pdf* del lavoro di dottorato dell'attrice.

Ferme le medesime considerazioni valide per il brano precedente circa il giornalismo di inchiesta, risulta dalla documentazione allegata che per gli accertamenti relativi alla pubblicazione nel 2013 dell'articolo sul Cambridge Journal of Economics a firma congiunta con l'amica ricercatrice è stato utilizzato il medesimo sistema informatico e che i relativi risultati sono stati sottoposti al parere di altro esperto indipendente (prof. Ben Martin, "direttore di Research Policy, rivista di riferimento internazionale per l'integrità della ricerca e gli standard accademici in materia di plagio"), anch'esso riportato nell'articolo del 30.3.17, il quale li ha valutati in maniera estremamente negativa affermando "Non avrei mai pubblicato i tre capitoli del suo lavoro sulla mia rivista, Research Policy, per la quantità di plagi che contengono" (auspicando peraltro l'immediata apertura di indagine sul caso da parte dell'istituto), plagi peraltro analiticamente indicati nel brano in contestazione, in termini di fonti utilizzate senza esplicitare le citazioni.

E' dunque evidente la riconducibilità al giornalismo di inchiesta anche di tale brano.

Al riguardo, analogamente a quanto sopra osservato, non appare rilevante la statuizione da parte del giudicante circa la verità o meno dei contenuti del brano in contestazione (e dunque della copiatura o meno di parti dell'articolo scientifico pubblicato sul Cambridge Journal of Economics), quanto piuttosto che la giornalista convenuta abbia svolto, nel rispetto delle norme deontologiche della professione, un lavoro serio ed autonomo di ricerca della fonte, la abbia verificata nella specie sottoponendola al riscontro del menzionato esperto ed abbia quindi prospettato nel brano al lettore il sospetto di un illecito del tutto privo di carattere meramente congetturale o calunniatorio, in quanto adeguatamente sottoposto a riscontro e verifica da parte del predetto autorevole esperto, specie laddove l'Oxford University Press, responsabile della pubblicazione del Cambridge Journal of Economics, ha escluso – contrariamente al riportato parere - ogni evidenza di plagio nella pubblicazione del 2013 a firma Giannetti/Madia, per come si evince dalla documentazione allegata da entrambe le parti (cfr., corrispondenza allegata ad entrambi i fascicoli con i responsabili di Oxford University Press, editrice della rivista).

Trattasi dunque di denuncia esternata sulla base di elementi obiettivi e rilevanti, la cui finalità risulta quella menzionata dalla richiamata condivisibile giurisprudenza di legittimità.

Lamenta inoltre l'attrice che il brano faccia riferimento all'avvenuta creazione del file *pdf* sul quale risulta elaborato il lavoro di dottorato da parte della medesima collega di studi sopra menzionata.



Anche tale notizia deve essere letta nella medesima prospettiva, ossia quella della più generale inchiesta nella quale è inserita, posto che la circostanza è documentalmente provata da quanto depositato dai convenuti (doc. 40, seconda memoria ex art. 183 cpc), pur se di per sé appare certamente neutra, ma tuttavia idonea ad ingenerare il sospetto che una qualche ingerenza della collega Giannetti vi sia stata nella predisposizione dell'elaborato, nella più ampia prospettiva nella quale è inserita l'intera vicenda oggetto della campagna-stampa, anche alla luce di quanto di seguito evidenziato circa l'esperimento condotto con la collaborazione della medesima collega presso l'università di Tilburg, di cui agli articoli successivi.

Passando all'esame dell'articolo del 2.4.2017 (a firma della giornalista Margottini e del convenuto Stefano Feltri), le doglianze risultano incentrate sulle affermazioni relative all'esperimento contenuto nella tesi e che ne costituisce il nucleo originale ed essenziale, nella parte in cui anch'esso sarebbe "copiato", non sarebbe indicato che il modello di analisi della flessibilità del lavoro è mutuato da lavori altrui e comunque l'attrice non si sarebbe recata presso l'università olandese di Tilburg per il suo svolgimento.

Il brano espone in particolare la terza parte della tesi di dottorato dell'attrice, ossia quella contenente un esperimento su persone reali consistente nell'indagare "il legame tra flessibilità nei contratti e disoccupazione", ritenuto dai giornalisti molto simile ad altro pubblicato nel 2008 da tre studiosi indicati nel brano, con solo "piccole variazioni" apportate dall'attrice ed utilizzo della medesima equazione di calcolo, senza che il modello di esperimento originale – pur menzionato in bibliografia – sia citato nel corpo dell'elaborato e precedentemente all'esperimento (ma solo successivamente ad esso ed in altro paragrafo, con la conseguenza di lasciare intendere al lettore che il modello seguito sia ideato dalla dottoranda e non dalla medesima meramente adattato, con meriti – evidentemente – diversi quanto ad originalità del lavoro).

Ad avviso del giudicante il brano, per la parte appena riportata, appare anch'esso riconducibile al filone di inchiesta citato e comunque è chiara espressione di opinione legittimamente esposta in chiave critica, certamente soggettiva, ma comunque ragionata ed estremamente pacata.

Nemmeno la parte successiva del brano, ovvero quella intitolata "C'è una differenza", risulta diffamatoria per l'attrice, in quanto scriminata dal diritto di critica ed inchiesta, atteso che le affermazioni in essa contenute ipotizzano, in chiave di denuncia, che la Madia non si sia mai recata presso l'Università olandese di Tilburg, considerato che gli accertamenti svolti presso il medesimo ateneo avrebbero dato esito negativo.

Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta – onerata della prova del carattere non meramente congetturale e calunniatorio della denuncia – emerge la bontà delle indagini svolte con esito negativo circa la formalizzazione della presenza della Madia a Tilburg, a differenza di quanto è dalle stesse emerso per la collega Giannetti (cfr., doc. 2 e 3 comparsa di costituzione, con riferimento al fitto scambio di e-mails con l'università stessa; anche la commissione formata all'interno dell'IMT a seguito dell'inchiesta oggetto dell'odierno procedimento, nel ricostruire il percorso dottorale svolto dall'attrice nella relazione del 3.5.2017 omette ogni menzione al riguardo).

L'indagine autonomamente svolta dagli autori del brano nella ricerca della fonte dimostra dunque che della presenza dell'attrice a Tilburg non vi è traccia ufficiale, per come legittimamente esposto nell'articolo in

contestazione, circostanza che non esclude, di per sé, che la Madia vi si sia recata informalmente, ipotesi che non occorre in questa sede accertare (ragione per la quale non è stata ammessa la prova testimoniale dalla medesima richiesta, come da ordinanza riservata del 16.10.2019, che deve in questa sede essere interamente richiamata quanto all'irrelevanza della prova).

A tale proposito, si legge del resto in citazione che “nell'autunno del 2008, ai fini del completamento del terzo articolo che avrebbe poi composto la tesi, la dott.ssa Madia si è recata all'Università di Tilburg per un esperimento scientifico, realizzato in collaborazione con la dott.ssa Giannetti e la dott.ssa Bigoni, consistito nella somministrazione (e successiva elaborazione) di una serie di questionari ad un gruppo di studenti volontari”; nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc inoltre il procuratore in proposito scrive “Controparte finge di ignorare che è tutt'altro che raro che venga frequentato un istituto universitario in modo non formale (cioè non come *visiting researcher* o *visiting student*). E' evidente che non conta la frequentazione formale, ma quella sostanziale, come è accaduto appunto nel caso per cui è controversia (nonché in altri casi): la dott.ssa Madia ha realmente frequentato l'Università di Tilburg, partecipando ad uno di quei seminari nei quali si usa discutere la struttura di un esperimento anche prima di condurlo, per prendere poi parte alla stesura del protocollo dell'esperimento ed infine utilizzare i suoi risultati nella redazione della tesi di dottorato”. Ancora, nell'intervista a Vanity Fair del 15.2.18 sul punto la stessa attrice alla domanda “All'Università di Tilburg è andata davvero a svolgere un esperimento di tesi?” ha risposto “Ma certo, ho partecipato ad un seminario informale dove ho presentato un articolo della tesi. Ci sono professori pronti a testimoniare in tribunale” (con ordinanza riservata del 16.10.2019 è stato autorizzato il deposito dei file dell'esperimento in formato *pdf*, i quali possono al più dimostrare la data di svolgimento dello stesso, ma non la circostanza di fatto che esso sia stato svolto presso Tilburg dall'odierna attrice).

Non spetta certo al tribunale indagare sull'effettiva presenza della Madia a Tilburg, una volta accertato che i giornalisti convenuti hanno legittimamente e seriamente svolto il loro lavoro di critica ed indagine sull'argomento, ingenerando il fondato sospetto (anche sulla considerazione che nel 2008 l'attrice “ha fatto campagna elettorale ed è stata eletta deputato del Pd”) della sua assenza dal detto ateneo, ma senza fornire alcuna verità sull'argomento.

Da ultimo, anche l'articolo del 7.4.2017 deve essere ricondotto al legittimo esercizio del diritto di critica tipico del giornalismo di inchiesta.

Il brano, anch'esso a firma di Laura Margottini, secondo le specifiche contestazioni di cui all'atto introduttivo, riprende ed approfondisce il tema dell'esperimento di economia comportamentale asseritamente condotto dalla Madia presso l'ateneo olandese, definito “il cuore del lavoro di dottorato”, ancora nell'ambito dell'ormai avviata inchiesta giornalistica (espressamente definita tale anche in questo brano) e con le medesime finalità, tipiche del giornalismo di inchiesta, tanto da avere determinato, per come è testualmente esposto, l'avvio di una istruttoria sul caso da parte dello stesso IMT di Lucca riferito al quotidiano dal suo direttore (poi tradottasi nelle relazioni allegate dall'attrice ai nn. 4.1, 4.2 e 4.3, rispettivamente della commissione istruttoria interna IMT del 3.5.17, Resis dell'11.10.17 e Comitato dei Saggi del 25.10.17).

Lo stesso articolo riporta espressamente l'esito degli accertamenti svolti dalla giornalista presso la portavoce dell'Università di Tilburg (Tineke Bennema, la cui corrispondenza via mail è allegata in atti al fascicolo di parte convenuta, n. 3), la quale in risposta alle informazioni richieste scrive: "non troviamo nessuna presentazione o seminario dal titolo ...", affermazione sulla quale nel brano in esame è scritto che né il tutor, né il supervisore della tesi hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Prosegue poi la citazione delle risposte negative della portavoce, dalle quali scaturisce la domanda (retorica) della Margottini ("Chi ha condotto quindi quell'esperimento che dovrebbe spiegare come funziona la Flexicurity nel mercato del lavoro ...?"), ragionevolmente volta a fondare il sospetto ed a denunciare illeciti, per come tipico della tipologia di giornalismo della quale il brano costituisce espressione (tanto che la giornalista continua "Sulla base delle informazioni finora raccolte dal *Fatto*, o l'esperimento di Tilburg di cui si parla nel capitolo 3 non è mai stato condotto o è stato eseguito da Caterina Giannetti").

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte e della giurisprudenza richiamata, non appaiono dunque condivisibili, in conclusione, le doglianze dell'attrice relative al preteso difetto di verità della notizia contenuta nei quattro articoli in contestazione, né invero assume rilevanza la documentazione dalla medesima prodotta unitamente all'atto introduttivo a sostegno della asserita falsità delle informazioni rese dai giornalisti convenuti, laddove occorre tenere conto del fatto che i brani esaminati, in quanto frutto di inchiesta giornalistica, trovano la loro finalità proprio nella denuncia di sospetti di illeciti meritevoli di approfondimento - nella specie affatto calunniosi o meramente congetturali in base alle fonti indipendenti citate e consultate, ma piuttosto approfonditamente motivati ed argomentati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti - portati a conoscenza della collettività dei lettori per stimolare un dibattito costruttivo su temi sociali di particolare rilievo e sollecitare una presa di coscienza collettiva, se del caso anche aprendo filoni di indagine da parte degli organi a ciò espressamente deputati, come effettivamente avvenuto nel corso dei mesi successivi alla loro pubblicazione, secondo la documentazione depositata da entrambe le parti.

In tale prospettiva, dunque, il sospetto di illeciti, alle condizioni sopra dette e nella specie esistenti, risulta del tutto "autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero", sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, nella specie evidente ed innegabile, tanto sotto il profilo di interesse economico e sociale, quanto sotto quello politico, profilo comunque non oggetto di doglianza nell'atto introduttivo.

Alle condizioni esposte, allora, l'operato dei giornalisti autori dell'inchiesta è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse della persona cui l'inchiesta si riferisce, attrice nell'odierno giudizio e sulla quale il predetto sospetto è ricaduto.

A ciò si aggiunga, da ultimo, che non risultano affatto utilizzate (né invero sono oggetto di doglianza nell'atto introduttivo) espressioni esorbitanti dal concetto di continenza formale, tenuto conto del contesto indubbiamente critico del quale l'inchiesta in esame risulta espressione. Per quanto riguarda il requisito della continenza, infatti, va ricordato che "Il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo "graffiante", ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua

esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto, la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato” (tra le tante, v. Cass. civ., Sez. 3, 20 ottobre 2006, n. 22527).

La domanda attrice va quindi interamente respinta, rimanendo assorbita nella decisione ogni altra richiesta.

Anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata alla luce delle considerazioni che seguono.

Le dichiarazioni dell’attrice non risultano affatto diffamatorie, né invero offensive, atteso che rappresentano la legittima manifestazione del pensiero critico della persona sulla quale si è svolta l’inchiesta giornalistica negli anni 2017/2018; l’attrice risulta aver espresso in proposito il proprio pensiero nei confronti dell’operato dei giornalisti, in forma del tutto contenuta sotto il profilo formale ed espositivo, in piena conformità ai parametri giurisprudenziali sopra riportati, con particolare riferimento all’assenza nelle espressioni dalla medesima utilizzate nei post pubblicati e nell’intervista rilasciata a “Vanity Fair” di qualsivoglia espressione che esuli dai concetti di moderazione, misura e proporzione nelle modalità espressive.

Le espressioni utilizzate esprimono un giudizio indubbiamente critico rispetto alla testata ed all’attività di inchiesta dei suoi giornalisti (“Il fatto quotidiano è sempre alla ricerca di bersagli e di scandali che alimentano sospetti su tutto. Ma di quel che è stato scritto, oramai è cosa nota, ne discuteremo in sede legale...voglio fare poche precisazioni. Secondo la <<cacciatrice di plagi>> sarei stata scorretta per aver ommesso di aprire le virgolette su qualche frase, dopo aver citato l’autore poche righe sopra o poche righe sotto...”), sebbene nel complesso appaiono assolutamente pacate e non trasmodano affatto in attacchi personali o denigrazione della persona dei destinatari, risultando piuttosto espressione di una esposizione dei fatti in forma civile e comunque non eccedente rispetto allo scopo informativo/critico da conseguire, né tale da manifestare un deliberato intento denigratorio, tenuto conto altresì del fatto che anche il limite della continenza opera, analogamente a quello della verità, in maniera meno rigorosa nell’esercizio del diritto di critica proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, proprio della polemica politica e sociale cui si riferisce (Cass., 29730/2010 e Cass., n. 43403/2009). In conclusione, nel contesto complessivo del brano, le riportate espressioni utilizzate dall’attrice in replica alle accuse di plagio della sua tesi di dottorato ed all’inchiesta giornalistica nella quale è rimasta coinvolta (“cacciatrice di plagi”, riferita alla Margottini; “valuteranno i giudici il danno che ho subito oggi”; “Il Fatto Quotidiano è sempre alla ricerca di bersagli e di scandali che alimentano sospetti su tutto”; “Quella perizia lei l’ha letta in originale o sul giornale?”) non appaiono affatto trasmodare il limite della continenza formale ed espositiva.

Quanto alla verità, nei limiti in cui tale requisito è applicabile al diritto di critica, deve appena rilevarsi che le frasi pronunciate dall’attrice sono da ritenersi riferite a notizia vera nel suo nucleo essenziale, considerato che proprio nella specie la testata convenuta ed i suoi giornalisti hanno svolto attività di inchiesta nei confronti dell’attrice, finalizzata peraltro ad ingenerare sospetti di plagio ed a denunciare irregolarità nel percorso post universitario della Madia, ben sintetizzata dalle aspre espressioni critiche utilizzate.

Nemmeno riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria la domanda riconvenzionale dei convenuti merita accoglimento.

Non pare che l'aver notificato l'atto di citazione a distanza di alcuni mesi da quando è stata annunciata l'intenzione di adire le vie legali sia condotta che meriti una pronuncia ex art. 96 cpc, atteso che la campagna-stampa de Il Fatto Quotidiano è proseguita anche per il 2018 (gli ultimi articoli menzionati nell'atto introduttivo e depositati risalgono infatti al febbraio/marzo 2018), dando atto degli sviluppi dell'inchiesta, ed è verosimile che l'attrice abbia seguito ed atteso l'evolversi della stessa prima di dare effettivamente corso a quanto preannunciato l'anno precedente.

Allo stesso modo, la responsabilità della convenuta in relazione all'odierna fattispecie è stata esclusa alla luce dell'istruttoria documentale svolta (e della documentazione prodotta dai giornalisti, onerati della prova sulle modalità di svolgimento dell'inchiesta) e tale esito non era affatto configurabile all'atto dell'introduzione del giudizio, legittimamente intrapreso dall'attrice a seguito della mediazione, sia pure con rigetto della domanda; del resto, non risulta verificatosi alcun danno per i convenuti diverso da quello consistito nell'essersi dovuti costituire, pregiudizio peraltro ristorato proprio dalla pronuncia (parzialmente) vittoriosa sulle spese di lite di cui al capoverso che segue.

Considerato infatti l'esito della lite ed il rigetto di entrambe le domande, pur se di diversa entità e portata, le spese processuali devono essere compensate tra le parti per un terzo, con condanna dell'attrice, per il resto soccombente, alla rifusione dei residui due terzi di esse in favore di parte convenuta, liquidati come da dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità media per tutte le fasi, tranne quella istruttoria, meramente documentale).

#### **P.Q.M.**

Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda dell'attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna l'attrice alla rifusione dei residui due terzi nei confronti di parte convenuta, liquidati in euro 6.183,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 1.9.2021.

Il Giudice

Dott.ssa Damiana Colla